REGOLAMENTO (CEE) N. 2032/82 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1982

recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare gli articoli 10 e 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione, del 23 novembre 1979, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3261/81 (4), stabilisce le modalità d'applicazione per la conclusione dei contratti ;

considerando che i quantitativi di vino da tavola in giacenza sono cospicui per questo periodo dell'anno ; che ciò è dovuto al fatto che, per la campagna vitivinicola in corso, le disponibilità in certe regioni sono notevolmente superiori agli sbocchi normali ;

considerando che le prime previsioni sulla raccolta indicano una produzione quantitativamente importante ;

considerando che i vini immagazzinati in base a contratto sono conservati in recipienti che possono rendersi necessari per l'immagazzinamento del prossimo raccolto ;

considerando che, affinché i produttori possano immagazzinare il prossimo raccolto in condizioni normali, è necessario accordare, sulla base di una distanza massima di trasporto, un aiuto per il ricollocamento del vino da tavola ;

considerando che, per poter applicare tale misura soltanto nei casi in cui essa appaia economicamente giustificata, si devono prendere in considerazione unicamente i contratti di magazzinaggio conclusi o convalidati dagli organismi d'intervento durante un periodo determinato ; che inoltre, ai fini di un'applicazione regolare della misura stessa, è d'uopo definire la natura del trasporto e fissare la data di presentazione della relativa domanda ;

considerando che, dato il breve tempo di cui dispongono le autorità amministrative per l'attuazione del presente provvedimento e date altresì la scarsa entità dei quantitativi in causa e le modicità delle spese di trasporto rispetto alle spese globali, è preferibile fissare l'aiuto a un livello forfettario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i vini da tavola, che hanno formato oggetto, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2600/79, di contratti di magazzinaggio, può essere concesso, previa richiesta e alle condizioni definite all'articolo 2, un aiuto per il ricollocamento in un'altra località o in un altro impianto di magazzinaggio appartenente ad un terzo.

Articolo 2

La concessione dell'aiuto è subordinata alle condizioni seguenti :

— il trasporto non deve superare la distanza di 150 km ; tuttavia, ove non siano disponibili impianti di magazzinaggio entro questo raggio e nel caso di trasporto marittimo, l'organismo d'intervento può autorizzare il trasporto verso l'impianto di magazzinaggio appropriato più vicino ;

— i contratti di magazzinaggio devono essere stati conclusi o convalidati dagli organismi d'intervento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2600/79 prima del 16 luglio 1982 e spirare il 15 settembre 1982 al più tardi ;

— il vino dev'essere ricollocato tra il 20 luglio 1982 ed il 20 ottobre 1982 ed il trasporto dev'essere effettuato mediante uno o più veicoli ;

— le domande per la concessione di un aiuto sono state presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato al più tardi il 19 ottobre 1982 ;

— i documenti giustificativi dell'aiuto sono stati presentati dall'organismo d'intervento dello Stato membro interessato al più tardi il 30 novembre 1982.

Articolo 3

L'aiuto ammonta, per tutti i vini da tavola, a 1,45 ECU/hl.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 297 del 24. 11. 1979, pag. 15.
(4) GU n. L 363 del 18. 12. 1981, pag. 22.

Articolo 4

Per convertire nelle monete nazionali l'aiuto di cui all'articolo 1 si applica il tasso rappresentativo applicabile nel settore, il 20 luglio 1982.

Articolo 5

1. Gli Stati membri istituiscono i necessari controlli, e, in particolare, verificano se il ricollocamento del vino da tavola ha effettivamente avuto luogo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre il 31 gennaio 1983 i quantitativi di vino ricollocati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione